

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713, approvato dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66

COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi	68
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l’INAIL. C. 2587 Stucchi (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	68
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	69
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713, approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sulla proposta di legge n. 2713, approvata in sede deliberante dalla 11a Commissione del Senato il 22 settembre scorso, che è diretta – come enunciato dall’articolo 1 – al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella « Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche » del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004: sulla base di tale Dichiarazione i singoli Stati membri sono invitati a riconoscere e ad

applicare i diritti delle persone sordocieche, tra i quali sono compresi il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari, il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, il diritto alla formazione permanente, il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.

Osserva che dopo l'articolo 1, che si sofferma sulle finalità del provvedimento, l'articolo 2, al comma 1, definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. Rileva che il comma 2 prevede disposizioni in materia di riconoscimento in forma unificata di indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile nonché altre eventuali prestazioni erogate dall'INPS, mentre il comma 3 prevede la riunificazione dei trattamenti già goduti alla data di entrata in vigore della legge. Fa notare poi che il successivo comma 4 prevede che ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Sottolinea che l'articolo 3 detta disposizioni in ordine all'accertamento della sordocecità, prevedendo che esso sia effettuato con un'unica visita dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, stabilendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS: l'articolo, nel disciplinare le modalità di tale accertamento, prevede, tra l'altro, che esso venga espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile (comma 1); le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla

data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate (comma 5).

Segnala poi l'articolo 4, che disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche, con riferimento ai progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare la loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Sottolinea, inoltre, l'articolo 5, che prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

In conclusione, preso atto del contenuto delle disposizioni richiamate e considerato che si tratta di assicurare una tutela specifica nei confronti di soggetti affetti da una specifica forma di disabilità, nel rispetto di precise indicazioni comunitarie, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a giungere tempestivamente in Commissione per un imprevisto impedimento di carattere materiale, illustra il provvedimento in

esame, osservando come sia necessario esprimere con assoluta urgenza il parere di competenza alle Commissioni riunite I e II, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana. Fa presente, quindi, che finalità del provvedimento – composto da 11 articoli – è quella di approntare uno strumento straordinario che assicuri una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e, dall'altro, quella di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato; l'istituzione di un nuovo organismo, l'«Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», che riassume in sé la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, interviene ad assicurare l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca.

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala gli articoli 2, 4, 5 e 7.

Rileva innanzitutto che l'articolo 2, nell'identificare, quali organi dell'Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori, stabilisce, al comma 6 stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Segnala poi l'articolo 4, che rimette ad uno o più regolamenti ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 – adottati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione – diversi aspetti connessi all'assetto strutturale dell'Agenzia, tra i quali anche l'organizzazione e la

dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della stessa.

Osserva che l'articolo 5, comma 1, modificando gli articoli da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per quanto riguarda i compensi, fa venir meno – attraverso l'abrogazione dell'articolo 2-*septies*, comma 4, della citata legge n. 575 – il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell'ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell'amministratore. Attraverso la modifica dell'articolo 2-*octies*, comma 5, inoltre si pone un termine di 5 giorni entro il quale il tribunale su richiesta dell'Agenzia e sentito il giudice delegato dispone acconti sul compenso finale.

Segnala, infine, l'articolo 7, che, nel dettare una disciplina transitoria tesa ad assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, al comma 1 stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Di seguito, esso prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Osserva che, in seconda battuta, tale comma 1 dell'articolo 7 dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia. Ai sensi del successivo comma 2, una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le

risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario. Rileva che si prevede, altresì, che l'Agenzia subentra, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, di esperti e collaboratori esterni.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, nello scusarsi per il ritardo con cui è giunto nell'aula della Commissione, ritiene che – valutata con la massima attenzione la primaria necessità di assicurare una migliore efficacia all'attività di sequestro e confisca di beni sottratti alle associazioni mafiose, sia nella fase di amministrazione sia in quella della destinazione degli stessi e giudicate con favore le disposizioni più direttamente rientranti nella competenza della Commissione – vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte di tutti i gruppi. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di esprimere più approfondite considerazioni sul testo nell'ambito delle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 marzo 2010.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

C. 2587 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'emendamento approvato nella precedente seduta. Considerati, pertanto, gli orientamenti già emersi, in via informale, nel corso dell'esame del provvedimento, ai fini di una sollecita approvazione del progetto di legge in Commissione, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 2587, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

C. 2875 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che nell'ambito del Comitato ristretto, nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, a fronte dell'esigenza di verificare la possibile onerosità delle disposizioni da esso recate, si è convenuto sull'opportunità di richiedere al Governo una stima degli eventuali effetti finanziari. Per tale ragione, anche alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate in quella sede dai rappresentanti dei gruppi, propongo – ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento – di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul progetto di legge in esame.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricordato che – ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – la relazione tecnica dovrà essere inviata alla Commissione entro trenta giorni dalla richiesta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, terminati in data odierna – è stato elaborato un testo unificato dei progetti di legge in esame (*vedi allegato*), che ha assunto il seguente titolo: « Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori ». Propone, pertanto, di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – considerata anche la data di iscrizione del provvedimento in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea – occorre prevedere un termine piuttosto ravvicinato per la presentazione di eventuali proposte emendative. Propone pertanto che – conformemente a quanto convenuto nell'ambito del Comitato ristretto – il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato, testé adottato come testo base, sia fissato alle ore 18 di lunedì 8 marzo 2010.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori (C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi)

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori »

ART. 1.

(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e nei limiti delle disponibilità complessive del Fondo medesimo, ad erogare ai lavoratori, dipendenti da imprese in situazioni di particolare difficoltà economico-finanziaria, una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, nei dodici mesi precedenti alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 3 è riconosciuta ai lavoratori sulla base di specifici accordi in sede governativa stipulati, in relazione a ciascuna delle

imprese interessate, con le parti sociali e approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. A seguito dell'erogazione delle somme di cui al comma 3, l'INPS subentra al lavoratore, a qualunque titolo, nel rapporto di credito con l'impresa, limitatamente agli importi ad esso erogati ».

ART. 2.

(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza).

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziare per la corresponsione dell'indennità di reinserimento a favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2009 e per il primo semestre dell'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla revisione dei requisiti di accesso al tratta-

mento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 e all'eventuale nuovo calcolo delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e delle effettive disponibilità di risorse residue rispetto a quelle previste al comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.

2. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile anche ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 9 agosto 1995, n. 335, purché versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3.

3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, è incrementata sino alla misura di 0,25 punti percentuali.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, la legislazione vigente in materia di integrazione salariale, di cui alle disposizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma, è interpretata secondo i seguenti criteri:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che può accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, immediatamente dopo la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e

senza soluzione di continuità con quest'ultima, qualora essa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane, l'impresa che sia stata oggetto di un evento improvviso ed impreveduto, il quale abbia generato una crisi che, prolungandosi nel tempo, comporti ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali;

b) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro;

c) ai fini del calcolo delle settimane effettivamente usufruite, i limiti massimi di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione vigente, sono computati avuto riguardo, anziché all'intera settimana di calendario, alle singole giornate di sospensione del lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 maggio 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del

medesimo articolo 9-*quinquies* della citata legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

3. A decorrere dal 1° giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire presso l'INPS, in recepimento del contratto collettivo sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato contratto collettivo di cui al periodo precedente.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo, ivi inclusa l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità con quanto previsto dal contratto collettivo di cui al medesimo comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.